

**“MISURE AGRO-AMBIENTALI PER LA CONSERVAZIONE ED IL CONSEGUIMENTO DELLA DENSITÀ OTTIMALE DELLA FAUNA SELVATICA - RIQUALIFICAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI – ANNUALITÀ 2020/2021”**

❖ **BENEFICIARI:**

Proprietari e/o conduttori di fondi agricoli

❖ **TECNICHE ED OBBLIGHI:**

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO:</b>	<b>A</b>	Campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina, costituiti da seminativi (monocoltura) o da consociazioni agricole che comprendano almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, soia, vecchia cavolo da foraggio, favetta e colture similari, quali grano, orzo ed altri, a pieno rapporto da mantenersi in piedi con frutto sino al 31 Gennaio dell'anno seguente. Per tale misura è ammissibile una superficie minima pari a 0.30 ha e massima pari a 4.00 ha. Per le consociazioni la superficie massima ammissibile è 2.00 ha per fondo agricolo.
	<b>B</b>	Mantenimento di stoppie alte di seminativi di cereali o similari, ad esclusione della risaia e la loro trinciatura, per lo sverno e l'alimentazione della fauna selvatica, da tenersi con altezza minima di 50 cm, fino al 31 Gennaio dell'anno seguente, determinando che per la coltura della soia sia mantenuta la paglia lungo le “andane”. Per tale misura è ammissibile una superficie fino ad un massimo di 4.00 ha.
	<b>C</b>	Riallagamenti di bacini incolti o creazione di bacini artificiali, idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica. Tali superfici devono essere salvaguardate attraverso il mantenimento di adeguato livello idrico durante tutto l'anno, evitando l'immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere che possono compromettere l'esistenza delle comunità flora-faunistiche presenti o potenziali e attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno tre metri, rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva, sino al 31 Gennaio dell'anno seguente. Non sono ammessi a contributo i bacini in cui venga praticata l'acquacoltura. Per tale misura è ammissibile una superficie fino ad un massimo di 3.50 ha.
	<b>D</b>	Creazione e/o mantenimento di superfici incolte con presenza di fasce arbustive ed arboree, formate da specie autoctone o comunque naturalizzate, con eventuale presenza di porzioni di terreno incolte, adibite al ricovero, nutrimento e sosta della fauna selvatica. Per quanto riguarda le specie arbustive ed arboree ammesse all'intervento, devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, gli alberi da frutto e gli esemplari arborei ed arbustivi compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e dai fabbricati aziendali di servizio. Per tale misura è ammissibile una superficie fino ad un massimo di 3.50 ha.
	<b>E</b>	Creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolte, in cui andranno effettuati eventuali sfalci solo dopo il 31 Luglio e con l'obbligo di dotare la macchina operatrice adibita allo sfalcio di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente.
	<b>F</b>	Sfalcio delle colture da foraggio, quali medica e similari con macchina operatrice dotata di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l'allontanamento della fauna presente. In alternativa alle barre d'involo può essere utilizzato un dispositivo per l'emissione di ultrasuoni appositamente predisposto per l'allontanamento della fauna.

Tutte le superfici di cui sopra possono essere ridotte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po in funzione della loro valenza ambientale e collocazione sul territorio. A tale riguardo l'Ente comunicherà alle Associazioni Agricole locali o direttamente ai conduttori, entro il mese di ottobre 2020, le effettive superfici ammesse ad usufruire del contributo, liberando le altre da eventuali impegni assunti.

❖ **IL CONDUTTORE O PROPRIETARIO È OBBLIGATO A RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- per quanto riguarda la specie arbustive presenti nelle siepi, le stesse devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presenti nei territori interessati, inoltre devono essere salvaguardate con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani, gli alberi da frutto e gli esemplari arborei ed arbustivi compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e dai fabbricati aziendali di servizio;
- nelle fasce dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici; l'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea deve essere eseguito manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio. Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi, devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale e orizzontale con l'esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

❖ **ENTITÀ DEI CONTRIBUTI ED ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI:**

I contributi per il mancato reddito erogati alle aziende saranno pari a:

<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO:</b>	<b>A</b>	<i>(monocoltura) (consociazione)</i>	€ 775,00 per ogni ha concesso € 1.188,00 per ogni ha concesso
	<b>B</b>		€ 300,00 per ogni ha concesso
	<b>C</b>		€ 775,00 per ogni ha concesso
	<b>D</b>		€ 775,00 per ogni ha concesso
	<b>E</b>		€ 825,00 per ogni ha concesso
	<b>F</b>		€ 104,00 per ogni ha concesso

❖ **MODALITÀ PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI:**

I proprietari o conduttori di fondi che intendono richiedere i contributi devono presentare opportuna richiesta, esclusivamente su apposito modello predisposto, all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po*, Corso Giuseppe Mazzini n.200, 44022 Comacchio (FE) – corredata da visura catastale aggiornata ad un massimo tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda. Devono inoltre presentare una planimetria catastale (*scala 1:2.000 o 1:4.000*) e una planimetria su base C.T.R. (*scala 1:10.000 o 1:5.000*), nelle quali siano riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia, corredata da una relazione tecnico-descrittiva degli interventi di valorizzazione ambientale prescelti.

A partire dalla pubblicazione del presente atto e fino alle **ore 12.00 di martedì 16 giugno 2020**, le richieste dovranno pervenire all'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po* preferibilmente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): **[parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it](mailto:parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it)**

- N.B.** Si informano tutti i richiedenti, in particolar modo le Associazioni di categoria, che presenteranno le richieste singole o multiple dei propri iscritti per l'accesso a detti contributi, nella modalità di cui sopra tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), che dovranno essere adottate obbligatoriamente le seguenti prescrizioni:
- ogni richiesta di contributo dovrà essere inviata con una singola P.E.C. il cui oggetto dovrà riportare gli estremi del richiedente (*nome, cognome e codice fiscale*);
  - in caso di trasmissione di richieste multiple con una singola P.E.C., le stesse dovranno essere allegare singolarmente alla e-mail e si dovranno indicare nell'oggetto di detta P.E.C. gli estremi di ogni singolo richiedente (*nome, cognome e codice fiscale*).

In alternativa, la trasmissione delle richieste può essere effettuata anche tramite:

- postata ordinaria (*farà fede il timbro di spedizione*) o raccomandata A/R;
- fax al numero 0533.318007;
- consegna a mano direttamente presso gli uffici dell'*Ente* (*farà fede la data e l'ora di arrivo registrata dall'addetto alla ricezione*), nei seguenti orari d'ufficio: martedì e giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Le richieste pervenute al di fuori di tale periodo non potranno essere accettate e saranno archiviate.

❖ **DI CONFERMARE I SEGUENTI CRITERI ISTRUTTORI DELLE RICHIESTE:**

1) Per quanto riguarda l'idoneità tecnica delle domande presentate, in fase di accettazione, verrà stilata una graduatoria basata sui criteri di seguito descritti; detti criteri risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire nelle aree di maggior pregio naturalistico e/o vocazione, destinate alla creazione di corridoi ecologici che favoriscono la continuità delle aree naturali attigue, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione delle diverse Stazioni di Parco:

- a)** “Zone B di protezione generale” e “Zone C di protezione ambientale” delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna:
- “Volano – Mesola – Goro” (Piano Territoriale approvato con Delibera di G.R. n.1626 del 31/07/2001, variato con Delibera di autotutela della Provincia di Ferrara n. 70/27684 del 13/06/2007);
  - “Valli di Comacchio” (Piano Territoriale approvato con Delibera G.R. n.2282 del 17/11/2003, così come modificato dal Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art.26 delle NTA del Piano Territoriale di Stazione “Valli di Comacchio” approvato con Delibera di C.P. di Ferrara n 99/79225 del 24/09/2008 e Delibera di C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008);
  - “Centro Storico di Comacchio” (Piano Territoriale approvato con Delibera di C.P. n. 25 del 27/03/2014 previa acquisizione dell’Intesa con la Regione Emilia Romagna; a seguito di espressione di parere motivato favorevole sulla VAS del Piano da parte della Regione Emilia Romagna con Delibera della G.R. n. 262 del 03/03/2014, il Piano è stato definitivamente approvato con Delibera C.P. n. 45 del 19/06/2014; pubblicato sul BUR della Regione in data 27/08/2014);
  - “Campotto di Argenta” (Piano Territoriale approvato con Delibera G.R. n. 515 del 20/04/2009).
- b)** “Aree contigue, AC” (Pre-Parco) immediatamente attigue o confinanti alle sopraccitate “Zone B di protezione generale” e “Zone C di protezione ambientale”,

con priorità per quelle aree ricadenti all’interno dei Siti appartenenti a Rete Natura 2000 individuate quali Z.S.C., S.I.C. e Z.P.S. (Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) per tutte le Stazioni.

Nonché in rapporto alla tipologia della “misura”, avranno priorità:

- 1a)** Siepi, maceri, piantate, filari, zone boscate, riallagamenti;
- 2a)** Campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina, costituiti da seminativi in consociazione che comprendano almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, vecchia, soia a pieno raccolto;
- 3a)** Campetti di riproduzione, rifugio e sverno della selvaggina costituiti da seminativi in monocoltura che possono essere realizzati con le seguenti specie: mais, sorgo, girasole, miglio, panico, vecchia, soia, e cereali similari, quali grano e orzo a pieno raccolto;
- 4a)** Creazione e/o mantenimento di superfici incolte con presenza di fasce arbustive ed arboree, formate da specie autoctone o comunque naturalizzate, con eventuale presenza di porzioni di terreno incolte, adibite al ricovero, nutrimento e sosta della fauna selvatica;
- 5a)** Creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolte, in cui andranno effettuati eventuali sfalci solo dopo il 31 Luglio e con l’obbligo di dotare la macchina operatrice adibita allo sfalcio di apposite barre di involo e di mantenere una velocità di sfalcio atta a consentire l’allontanamento della fauna presente;
- 6a)** Sfalci delle colture da foraggio, quali medica e similari, con macchina operatrice dotata di apposite barre di involo, mantenendo una velocità di sfalcio atta a consentire l’allontanamento della fauna presente.
- 7a)** Mantenimento di stoppie alte di seminativi di cereali o similari, ad esclusione della risaia e la loro trinciatura, per lo sverno e l’alimentazione della fauna selvatica, da tenersi con altezza minima di 50 cm, fino al 31 Gennaio dell’anno seguente, determinando che per la coltura della soia sia mantenuta la paglia lungo le “andane”. Sarà data la priorità alle superfici di maggior pregio naturalistico e/o vocazione, destinate alla creazione di corridoi ecologici che favoriscono la continuità delle aree naturali attigue.

- 2) L'idoneità tecnica delle richieste sarà accertata dai tecnici dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po*, anche a seguito di eventuali sopralluoghi sui fondi delle Aziende agricole richiedenti.
- 3) Le richieste considerate tecnicamente idonee, come sopra indicato, potranno essere accettate, ed autorizzate per l'attuazione dell'intervento previsto o misura, soltanto nei limiti di spesa annualmente approvati a tale scopo.
- 4) La liquidazione del contributo spettante ad ogni Azienda beneficiaria preventivamente autorizzate, secondo il criterio previsto nel precedente *punto 2)*, dovrà avvenire al termine dell'impegno previsto dalla "*misura*" attuata, previa verifica effettuata dal personale tecnico dell'*Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po*. Non si procederà alla liquidazione del contributo qualora il proprietario o conduttore del fondo rustico, preventivamente autorizzato, non abbia adempiuto alle tecniche ed obblighi previsti dal tipo di intervento.

\*\*\*\*\*